



Prot. n. DSC3/2025/1
del 23/9/2025

DETERMINAZIONE N. 1

Oggetto: Determina a contrarre – affidamento diretto del servizio di supporto alla comunicazione, informazione e pubbliche relazioni della Struttura commissariale relativamente alla realizzazione della nuova diga foranea di Genova.

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018 n. 130 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"*;

Visti i DPCM del 4 ottobre 2018, aventi ad oggetto la 'Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018' e "Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109";

Visti i DPCM 30 settembre 2019, 2 ottobre 2020, 30 settembre 2021, 15 settembre 2022, 16 novembre 2023, con i quali l'incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione, unitamente alla Struttura posta alle sue dirette dipendenze, è stato ripetutamente prorogato fino al 15 novembre 2024 ed è proseguito in regime di prorogatio ai sensi del decreto legge n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994, nonché da ultimo il DPCM 12 dicembre 2024, con cui il predetto incarico commissariale, unitamente alla sua Struttura, è stato ulteriormente rinnovato a decorrere dalla data del decreto stesso e fino al 31 agosto 2026;

Visto l'art. 1 comma 5 del suddetto Decreto Genova, in base al quale "ai fini della demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica o in altro sito dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario Straordinario opera in deroga ad ogni



disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”;

Considerato che, l'articolo 9-bis del citato D.L. 109/2018 prevedeva, in particolare, che il Commissario straordinario adottasse, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure occidentale (di seguito anche ADSP), un Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova (Programma) da realizzare a cura della stessa Autorità Portuale entro 36 mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale con l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità e da altri soggetti”;

Visto il decreto n. 2 del 15 gennaio 2019 con cui il Commissario straordinario ha adottato il citato Programma, successivamente aggiornato con decreti n. 1 del 28 febbraio 2020, n. 5 del 15 luglio 2021 e n. 5 del 12 agosto 2022, in attuazione dell'art. 9 bis del Decreto Genova sopra menzionato;

Vista la norma di cui all'art. 9 bis del Decreto Genova al comma 1-ter, così come da ultimo modificata dall'art. 7 comma 4 quater lettere a), b) e c) del decreto legge n. 202/2024, convertito in legge n. 15/2025, secondo cui il Commissario straordinario ricostruzione fino al 31 agosto 2026 *“assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi ... alla diga foranea di Genova. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di cui al presente decreto...”*;

Visto il decreto n. D_2024_6 del 23/7/2024, con cui il Commissario Straordinario per la ricostruzione ha nominato il sub commissario dott. Carlo De Simone, conferendogli le deleghe inerenti, tra l'altro, la gestione del sito web e della comunicazione, con il potere di sottoscrizione dei relativi atti con efficacia e rappresentanza esterna;

Visto il decreto n. 10 del 30 dicembre 2024 del Commissario straordinario, di “Aggiornamento e conferma di nomine, incarichi e componenti della struttura di supporto al Commissario Straordinario”, con il quale è stato tra l'altro confermato il sub commissario dott. Carlo De Simone e le relative deleghe, per la durata della proroga dell'incarico di Commissario straordinario, e cioè da ultimo sino al 31 agosto 2026;



Considerato che è sorta l'esigenza di disporre di un servizio di comunicazione, informazione e pubbliche relazioni relativamente alla realizzazione della nuova diga foranea di Genova - uno dei dieci interventi costituenti opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto ai sensi dell'Allegato IV al decreto-legge 2021, n. 77, convertito in legge 2021, n. 108 - al precipuo fine di supportare la Struttura commissariale nello svolgimento di dette attività;

Considerata l'offerta, acquisita con prot. n. CC/2025/437 del 29/7/2025, presentata dall'operatore economico BUENA ONDA COMUNICAZIONE S.R.L. con sede a Corigliano-Rossano in via Stefano Milei, 42, P.IVA 03671880783 pari a euro 40.000,00 + IVA, conforme alla richiesta della Struttura commissariale, contenente il prezzo ritenuto congruo relativamente al servizio richiesto;

Rilevato che la presente decisione a contrarre prevede le seguenti caratteristiche essenziali di seguito evidenziate:

oggetto: affidamento del servizio di supporto alla comunicazione, informazione e pubbliche relazioni della Struttura commissariale relativamente alla realizzazione della nuova diga foranea di Genova;

importo annuo del contratto: Euro 40.000,00 IVA esclusa da corrispondersi in rate mensili;

durata: dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/08/2026;

Considerate le documentate esperienze pregresse maturate, anche nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni, dall'operatore BUENA ONDA COMUNICAZIONE S.R.L. e ritenute le medesime idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste;

Ritenuto di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, tenuto conto della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione del contratto possa arrecare significative ripercussioni alla Struttura commissariale, dando attuazione al principio della fiducia, che incoraggia l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni;

Verificata la regolarità della certificazione DURC n. prot. INPS_ 47475105 del 18/9/2025, conservata agli atti della Struttura commissariale, relativa all'operatore economico sopra riportato;



Ritenuto di affidare il servizio di supporto alla comunicazione, informazione e pubbliche relazioni della Struttura commissariale relativamente alla realizzazione della nuova diga foranea di Genova, in quanto l'offerta risulta congrua con le attività perseguite dalla Struttura commissariale e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Ritenuto altresì di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione, subordinandone la stipula all'esito positivo delle verifiche sui requisiti generali dell'operatore economico, nonché di demandare al Direttore della Struttura commissariale la stipula del contratto e gli atti di liquidazione conseguenti al presente provvedimento, nel rispetto delle condizioni stabilite dallo schema di contratto allegato;

Dato atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria nei fondi provenienti da trasferimenti del Bilancio dello Stato - cap. 850/10/0/1656 - appositamente stanziati per le spese attinenti al funzionamento della Struttura commissariale;

Rilevato che il sottoscritto non versa in situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente affidamento ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013;

4

DETERMINA

richiamato integralmente quanto in premessa:

- 1) di affidare le prestazioni relative al servizio di supporto alla comunicazione, informazione e pubbliche relazioni della Struttura commissariale relativamente alla realizzazione della nuova diga foranea di Genova all'operatore economico BUENA ONDA COMUNICAZIONE S.R.L., con sede a Corigliano-Rossano in via Stefano Milei, 42, P.IVA 03671880783, per un importo annuo pari a Euro 40.000,00 IVA esclusa, da corrisondersi in rate mensili, secondo quanto riportato nell'offerta comunicata, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/08/2026;
- 2) di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione, subordinandone la stipula all'esito positivo delle verifiche sui requisiti generali dell'operatore economico;
- 3) di demandare al Direttore della Struttura commissariale la stipula del contratto, previo positivo espletamento delle verifiche di cui al punto precedente, nonché il



pagamento del corrispettivo del servizio, nel rispetto delle condizioni stabilite dallo schema di contratto allegato;

- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del sito web del Commissario straordinario.

Il *sub*-commissario
dott. Carlo De Simone

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICHE RELAZIONI DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DIGA FORANEA DI GENOVA

L’anno 2025, il giorno del mese di

tra

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE, codice fiscale n. 95208900100, che in seguito sarà chiamato per brevità anche “Amministrazione” o “Struttura commissariale”, rappresentata da domiciliato per la sua carica presso la sede della Struttura commissariale sita in Genova via di Francia n. 1,

e

BUENA ONDA COMUNICAZIONE S.R.L. con sede a Corigliano-Rossano in via Stefano Milei, 42, P.IVA 03671880783, in persona del legale rappresentante,....., di seguito per brevità anche “Prestatore” o “Impresa” o “Appaltatore”

Premesso che con determina del Subcommissario straordinario n. del è stato disposto di affidare il servizio di supporto alla comunicazione, informazione e pubbliche relazioni della Struttura commissariale relativamente alla realizzazione della nuova diga foranea di Genova ed è stata impegnata la relativa spesa.

Effettuate le verifiche preliminari necessarie alla sottoscrizione del presente contratto,

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto e natura del contratto)

L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a BUENA ONDA COMUNICAZIONE S.R.L. che accetta, il servizio di supporto alla comunicazione, informazione e pubbliche relazioni della Struttura commissariale relativamente alla realizzazione della nuova diga foranea di Genova.

Il contratto non può essere ceduto dal Prestatore a pena di nullità. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 2 (Prestazioni oggetto del contratto e modalità di svolgimento)

L’Amministrazione affida all’impresa, che accetta e si obbliga ad eseguire con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’incarico avente ad oggetto il supporto alla comunicazione, informazione e pubbliche relazioni della Struttura commissariale relativamente alla realizzazione della nuova diga foranea di Genova ed in particolare:

- monitoraggio uscite stampa;

- supporto e veicolazione comunicati stampa presso stampa generalista nazionale e locale e agenzie stampa nazionali e locali;
- organizzazione interviste e/o servizi televisivi e/o ospitate nei maggiori programmi di informazione del paese e su stampa nazionale e locale;
- organizzazione conferenze stampa e gestione di queste (2 come da richiesta): redazione comunicato stampa invito pre-evento e stesura comunicato post evento, redazione cartella stampa, invito giornalisti di settore e generalisti con garanzia di presenza, invio comunicato alle agenzie stampa con garanzia di battitura, attività di ufficio stampa con garanzia uscite su testate nazionali e/o locali;
- incontri b2b tra operatori del settore della comunicazione (direttori giornali, giornalisti, editori, stakeholder) e i dirigenti indicati dal cliente al fine di comunicare al meglio gli interessi dell'azienda;
- organizzazione conferenze stampa in sala stampa estera con giornalisti testate estere per raccontare la grandezza dell'opera realizzata in Italia e farla conoscere bene anche all'estero così da consolidare la buona reputazione del Paese e dell'autorità portuale anche fuori dai confini italiano;
- supporto e presenza a Fiere di settore o eventi Istituzionali- come da richiesta- in cui la struttura Commissariale interviene con un proprio rappresentante. Attività di formazione e preparazione all'evento e copertura mediatica;
- inviti alla stampa e coordinamento di questa in caso di eventi / visite organizzate dalla Struttura commissariale nei cantieri;
- attività di supporto alla Struttura e al subcommissario De Simone nella raccolta dei quesiti da parte dei giornalisti interessati all'opera e al suo avanzamento al fine di formulare al meglio le risposte così da impostare una comunicazione univoca e organica e omogenea il più possibile.

Articolo 3 (Durata del servizio)

L'incarico oggetto del presente contratto ha durata fino al 31/8/2026, salva eventuale proroga in caso di positivo espletamento del servizio prestato e di proroga/rinnovo dell'attività della gestione commissariale.

Articolo 4 (Corrispettivo)

Il corrispettivo delle prestazioni è definito in un importo totale onnicomprensivo annuo pari ad Euro 40.000 IVA esclusa, da corrispondersi in rate mensili, con decorrenza dalla stipula del presente contratto fino al 31/8/2026. Le spese di eventuali trasferte/missioni/viaggi sono a carico esclusivo dell'appaltatore.

Il pagamento del corrispettivo del servizio sarà effettuato in rate mensili posticipate, dietro presentazione di fattura, attestazione della conformità del servizio svolto alle prestazioni contrattuali resa dal Subcommissario delegato e acquisizione del DURC. Il mandato di pagamento, che sarà intestato all'Appaltatore BUENA ONDA COMUNICAZIONE SRL, sarà emesso a seguito di fatturazione elettronica da inviare al Codice univoco ufficio della Struttura commissariale **B0K1HL**.

Il mandato di pagamento sarà liquidato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, dallo stesso Appaltatore intrattenuto presso sul quale sono autorizzati ad operare i signori:

-nato a..... il, residente a (...) in via, codice fiscale;

-nato a..... il, residente a (...) in via, codice fiscale.

L'Appaltatore si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto d'appalto. Il presente contratto potrà essere risolto di diritto dal Committente ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 5 (Recesso)

L'amministrazione e l'appaltatore possono, in ogni tempo, anche durante l'espletamento dell'incarico e comunque prima della scadenza come disciplinata dall'articolo 3 del presente contratto, recedere dal contratto stesso. Il recesso dovrà essere comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a 15 giorni a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso.

In caso di recesso da parte della Struttura commissariale il prestatore del servizio non avrà nulla a pretendere ad alcun titolo eccetto il pagamento delle prestazioni già effettuate e di quanto certificato dal subcommissario delegato. E' escluso il diritto del prestatore del servizio ad ogni eventuale pretesa anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

In caso di recesso da parte dell'appaltatore senza rispetto del termine di preavviso pattuito, l'Amministrazione avrà facoltà di richiedere, a titolo di penale, il pagamento di un importo pari al 50% del compenso erogato all'operatore economico nell'ultimo bimestre nonché di effettuare una ritenzione/compensazione sulle somme in corso di liquidazione.

Articolo 6 (Risoluzione del contratto)

Il contratto si risolverà di diritto, mediante dichiarazione unilaterale della Struttura commissariale, inviata tramite Racc. A/R o PEC senza bisogno di preavviso o messa in mora, quando:

- a) non sia stata adempiuta una determinata obbligazione, oggetto di clausola risolutiva espressa, specificatamente inserita nel contratto;
- b) la violazione di obblighi attinenti al contratto configuri un illecito penalmente perseguibile;
- c) il prestatore del servizio abbia dichiarato per iscritto di non voler eseguire la prestazione;

- d) sia scaduto il termine per l'esecuzione della prestazione, qualora si tratti di termine oltre il quale la Struttura commissariale ritenga di non avere più interesse alla prestazione stessa;
- e) il prestatore del servizio sia stato dichiarato fallito e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- f) sia stato riscontrato un inadempimento delle obbligazioni retributive, previdenziali ed assicurative;
- g) sia stato violato il divieto di cessione del contratto;
- h) siano stati accertati la manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio e/o la sospensione o il rallentamento del servizio senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni dedotte nel contratto;
- i) l'azienda cessi la propria attività.

Articolo 7 (Penali)

Nei casi di ritardo sui termini di esecuzione delle prestazioni, di inizio e completamento delle prestazioni, sarà applicata una penalità pari allo 0,10% dell'importo contrattuale per ciascun giorno solare di ritardo rispetto al termine ultimo indicato per l'esecuzione delle attività di supporto, fino alla concorrenza massima del 10% (dieci) dell'intero importo del presente contratto.

Qualora l'importo complessivo delle penali erogate raggiunga la somma complessiva pari al 10% (dieci) dell'intero importo contrattuale, la Struttura commissariale si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, oltre a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal prestatore del servizio e da questi comunicate alla Struttura commissariale nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione.

L'applicazione delle penalità e/o sanzioni di cui sopra non esclude la risarcibilità da parte del prestatore del servizio dell'ulteriore eventuale danno subito dalla Struttura commissariale per infrazioni e/o inadempienze del prestatore stesso e/o dei suoi dipendenti della cui opera esso si avvalga, per l'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Articolo 8 (Clausola risolutiva espressa)

Se l'impresa non adempierà ad una delle prestazioni previste all'articolo 2, o violerà gli obblighi di scrupolosa riservatezza in ordine ad attività o documenti o informazioni riservate, o causerà lesione all'immagine dell'Amministrazione o dei suoi dipendenti (anche a fronte di errore professionale), o assumerà incarichi incompatibili, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto. La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall'articolo 1456 del codice civile.

In caso di risoluzione del contratto, all'impresa spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dall'Amministrazione.

Articolo 9 (Risarcimento danni)

L'impresa sarà tenuta a risarcire eventuali danni dalla stessa causati a persone o cose nello svolgimento dell'attività.

L'impresa si impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto e si assume tutte le responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

Articolo 10 (Controversie e foro competente)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà di competenza, con espressa esclusione di ogni altro Foro, dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Genova. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 11 (Regolarità contributiva)

L'impresa dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi.

Articolo 12 (Spese contrattuali)

Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell'impresa.

Articolo 13 (Regime fiscale)

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a totale carico dell'Appaltatore.

La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 10 della tariffa parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 14 (Dati personali)

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati personali e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte della Struttura commissariale.

L'appaltatore è tenuto a gestire le informazioni trattate esclusivamente per le finalità connesse al servizio prestato. Con i suoi addetti è tenuta al segreto d'ufficio nei casi espressamente previsti dalla legge, anche con riferimento alla sfera dei dati sensibili tutelati dalle norme sulla privacy.

Luogo e data

L'Amministrazione

L'impresa

Il legale rappresentante dell'impresa approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 2 (Prestazioni oggetto del contratto e modalità di svolgimento), articolo 4 (Corrispettivo), articolo 5 (Recesso), articolo 6 (Risoluzione), articolo 7 (Penali), articolo 8 (Clausola risolutiva espressa), articolo 9 (Risarcimento danni), articolo 10 (Controversie e foro competente), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del codice civile.

L'impresa
